

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2008
34^a Seduta

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082

Art. 9

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI

Al comma 1, dopo le parole: «*farmacie pubbliche e private*» inserire le seguenti: «*, dalle parafarmacie*».

9.5

MERCATALI

Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «*partecipazione delle farmacie*» inserire le seguenti: «*e delle parafarmacie*».

9.6

MERCATALI

Al comma 1, lettera *a*), sopprimere le seguenti parole: «*residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia*,».

9.7

MERCATALI

Al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «*prenotazione in farmacia*» inserire le seguenti: «*e in parafarmacia*».

9.8

MERCATALI

Al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «*referto in farmacia*» aggiungere le seguenti: «*e in parafarmacia*».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera *d*) inserire le seguenti:

d-*bis*) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-*ter*) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.10

MERCATALI

Al comma 1, lettera *e*), dopo le parole: «*da parte delle farmacie*» inserire le seguenti: «*e delle parafarmacie*».

9.11

BUBBICO

Al comma *l*, sopprimere la lettera *f*).

9.12

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verificano rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

Il Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono inserite le seguenti: "o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.19

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.21

Il Governo

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale

nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;
- b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;
- c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
- d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;
- f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.
- g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;
- b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
- c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

Il Governo

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'alinea, dopo le parole: "ad adottare" inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
- 2) alla lettera a) sostituire le parole: "15 mila abitanti" con le seguenti: "5 mila abitanti";

- 3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti"».

9.28

MUSSO

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui

popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCATTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.40

MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1° marzo 2009».

9.41

Il Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue
e di suoi derivati)*

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta"».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».